

**CONVENZIONE TRA
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
E LA FONDAZIONE UGO BORDONI**

La presente Convenzione regola i rapporti tra:

La Fondazione Ugo Bordonì, nel prosieguo denominata "Fondazione Bordonì", cod. fiscale n. 97201200587, con sede in Roma, viale del Policlinico n. 147, in persona del Presidente Alessandro Luciano domiciliato, per la sua carica e agli effetti del presente atto, presso la Fondazione Bordonì, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 settembre 2013;

e

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel prosieguo denominata "Autorità", cod. fiscale n. 95011660636, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente Angelo Marcello Cardani domiciliato, per la sua carica ed agli effetti del presente atto, presso l'Autorità, a quanto segue autorizzato dal Consiglio nella seduta del 30 settembre 2013

ARTICOLO 1

1. Con la presente Convenzione, l'Autorità esprime la disponibilità ad affidare alla Fondazione Ugo Bordonì lo svolgimento di attività – a supporto della stessa Autorità – aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell'Autorità o di carattere pubblico.

2. Le attività di cui al precedente paragrafo riguarderanno, in particolare, l'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorità, quali, a titolo esemplificativo, l'evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralità e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell'utente nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi postali; le tecnologie e la regolamentazione delle risorse radio frequenziali; la qualità delle reti e dei servizi di comunicazione.

3. Per le medesime materie di cui sopra, potrà essere richiesto alla Fondazione Bordoni di erogare attività di formazione del personale dell'Autorità o di collaborazione alla preparazione e allo svolgimento di seminari interni o convegni aperti al pubblico.

4. L'affidamento alla Fondazione Bordoni delle attività di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilità, da parte dell'Autorità, di avvalersi, anche nelle materie indicate al paragrafo 2, del supporto scientifico o della consulenza di altri soggetti di comprovata esperienza professionale.

5. Si fa salva la possibilità che la Fondazione Bordoni possa svolgere incarichi nell'ambito delle attività promosse dall'Autorità con specifiche procedure aperte.

ARTICOLO 2

1. Le modalità di realizzazione delle iniziative demandate alla Fondazione Bordoni, e i relativi contenuti anche progettuali ed economici sono oggetto di appositi progetti esecutivi predisposti dalla Fondazione Bordoni, nella persona del Direttore delle ricerche, e dall'Autorità, nella persona del Direttore dell'Unità organizzativa di primo livello il cui ambito di competenza è interessato dal singolo progetto. Tali progetti sono successivamente approvati dall'Autorità con delibera resa pubblica nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO 3

1. In occasione della definizione del progetto esecutivo di cui all'articolo 2 sarà individuato per l'Autorità un Responsabile di progetto, al quale è assegnata la verifica dello stato di avanzamento del progetto stesso e della rispondenza di quanto prodotto ai compiti in esso individuati.

2. Ove il contenuto dell'incarico lo richieda, possono essere imposti specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché idonee garanzie di separatezza tra le funzioni gestionali e l'attività di studio e ricerca affidata dall'Autorità, che dovranno essere riportati in un apposito allegato al progetto esecutivo, anche ai sensi dell'articolo 4 comma 4, dello Statuto della Fondazione Bordoni.

ARTICOLO 4

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività affidate dall'Autorità alla Fondazione Bordoni e previste dall'articolo 1 della presente Convenzione possono trovare copertura, per ciascuna annualità, entro l'importo massimo complessivamente non superiore a euro centoottantamila. Di tale limite si dovrà tener conto nell'ambito dei progetti esecutivi predisposti tra la Fondazione Bordoni e l'Autorità, secondo le modalità indicate nell'articolo 2. Nella delibera del Consiglio dell'Autorità che approva il progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 2 è indicata la somma all'uopo stanziata, fermo restando il limite annuo massimo di 180 mila euro, il capitolo di spesa e l'esercizio finanziario di riferimento.

Amu *Albi*


ARTICOLO 5

1. La presente Convenzione ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Entro il termine di scadenza, l'Autorità può decidere in merito al rinnovo della stessa con delibera del Consiglio.

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni
Angelo Marcello Cardani



Il Presidente della Fondazione
Ugo Bordoni
Alessandro Luciano



Roma, 22 Ottobre 2013